

Tribunale di Treviso – Sovraindebitamento: ipotesi di insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alle procedure di risoluzione della crisi.

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 21 dicembre 2016 - G.D. Uliana

Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore od accordo coi creditori – Previsione di una non integrale soddisfazione dei debiti – Conservazione di parte del patrimonio da parte del proponente – Contrasto con l'art. 2740 c.c. – Inammissibilità della proposta.

Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Previsione di pagamento dei debiti in oltre cinque anni - Giurisprudenza - Durata ritenuta eccessiva – Incompatibilità con la procedura azionata – Inaccogliibilità.

Crisi da sovraindebitamento – Causa - Stipula ravvicinata di più contratti di mutuo –Possibilità di adempimento dell'obbligazioni - Assenza delle necessarie garanzie - Procedure di composizione – Domanda di ammissione - Carenza del presupposto della meritevolezza – Inaccogliibilità.

Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Debitore persona fisica fideiussore di soggetti imprenditori – Accessorietà della fideiussione - Insussistenza del presupposto soggettivo richiesto per l'ammissione.

Il piano sottostante alla proposta del consumatore o la proposta di accordo con i creditori per porre rimedio, ai sensi della L.3/2012, ad una sua crisi di sovraindebitamento, si devono considerare inammissibili, laddove prevedano, anziché la cessione dell'intero patrimonio, il mantenimento di alcune proprietà in capo al debitore e nel contempo comunque una soddisfazione non integrale dei creditori, dovendosi in tal caso ritenere che le proposte, come formulate, sottraggano agli stessi creditori la garanzia di adempimento delle obbligazioni come prevista dall' art. 2740 c.c.

Risulta inaccoglibile per incompatibilità con la procedura azionata ai sensi dell'art 6 della L. 3/2012 il piano del consumatore che preveda il pagamento parziale dei creditori in più di cinque anni, stante che tale durata eccede quel lasso breve di tempo (tre o cinque anni) che la giurisprudenza ritiene che vada assunto quale presupposto di ammissibilità della proposta di composizione della crisi.

Non paiono sussistere i requisiti di meritevolezza necessari per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi il debitore che abbia deliberatamente stipulato a distanza di pochi anni più contratti di mutuo impegnandosi a versare mensilmente una cifra prossima a quanto riceveva a titolo di stipendio (nello specifico il proponente aveva acquistato, ricorrendo a tre mutui bancari, tre immobili, confidando che almeno uno dei finanziamenti si "autofinanziasse" con un canone di locazione, senza neppure avere la certezza che il rapporto locativo si sarebbe svolto ininterrottamente per molti anni e senza neppure tutelarsi mediante un documento scritto per l'eventualità del verificarsi di un qualche inadempimento).

Dovendosi intendere in modo stretto e rigoroso il rapporto di accessorietà della fideiussione con il privato consumo, non può accedere al piano del consumatore il debitore persona fisica che ha assunto fideiussioni bancarie nell'interesse dell'altrui attività imprenditoriale e ciò in ragione del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il fideiussore ha veste di professionista/imprenditore a causa dell'omologa posizione che sia rivestita dal debitore principale nel rapporto garantito (c.d. teoria dell'imprenditore o professionista "di riflesso").



TRIBUNALE DI TREVISO
Seconda Sezione Civile

* * *

R.G. n. 14/2016

Il Giudice Designato,
dovendo esaminare i presupposti per omologare il piano del consumatore depositato ex art.6 e ss., l. 3/2012, da
[REDACTED] VITTORIO con gli avv. ti [REDACTED]
letti gli atti e i documenti depositati,
ha pronunciato il presente

DECRETO

Il piano proposto presenta molteplici profili di inammissibilità.
In questa sede il Giudice è chiamato a presidiare il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, il più importante dei quali è senza dubbio quello espresso dall'art. 2740 c.c.
Ciò significa che il piano sottostante alla proposta del consumatore, o alla proposta di accordo, non può mai sottrarre ai creditori concorsuali la garanzia di adempimento delle obbligazioni del debitore integrata, appunto dall'intero patrimonio del soggetto sovraindebitato. Il patrimonio deve quindi essere oggetto di integrale cessione ai creditori.
Il piano proposto è dunque inammissibile, in quanto espressamente prevede che il sig. Polloni mantenga la proprietà dell'immobile di Cornuda senza tuttavia soddisfare integralmente i propri creditori.

Inoltre, si rileva che non sussiste il presupposto soggettivo della procedura, ovvero la qualità di consumatore del ricorrente, avendo il sig. [REDACTED] stipulato fidejussioni bancarie a garanzia dello svolgimento di attività imprenditoriale da parte della moglie.
Nel ricorso introduttivo e nel piano presentato il sig. [REDACTED] ha dolosamente sottaciuto di essersi costituito fideiussore, con tre distinti contratti, nell'interesse dell'impresa di cui è titolare la moglie, limitandosi a dedurre di aver prestato fidejussioni "nell'interesse della moglie". Tuttavia, l'Organismo di Composizione della Crisi ha messo in luce che, in realtà, le fidejussioni erano relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale della moglie sig.ra [REDACTED].
In proposito, va evidenziato come l'art. 6, al comma 2, lett. b), l. 3/2012, riprenda esattamente la definizione di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 206/05 (codice del consumo), cui è pertanto necessario riferirsi per la delimitazione dei contorni della nozione di "consumatore" anche ai fini della delimitazione del perimetro di applicazione della procedura disciplinata dall'art. 12 *bis* e seguenti. Ne consegue la necessità di parametrare il concetto di consumatore alle conclusioni in questi anni raggiunte dalla giurisprudenza intervenuta nell'applicazione del codice del consumo, escludendo dunque i casi in cui l'assunzione delle obbligazioni del cui inadempimento si tratta risulti legata ad una attività imprenditoriale.
In tali ipotesi il ricorso alla procedura del piano del consumatore non è ammissibile, causa la carenza di quel rapporto di funzionalità dei contratti rimasti inadempiti al privato consumo del soggetto proponente o della sua famiglia.



In particolare, nel caso in esame va esclusa la qualità di consumatore in capo al sig. ██████ in ragione del noto e consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il fideiussore ha veste di professionista/imprenditore a causa dell'omologa posizione che sia rivestita dal debitore principale nel rapporto garantito (cd. teoria dell'imprenditore o professionista "di riflesso").

La tesi è fondata sulla natura accessoria del rapporto di garanzia e su ragioni che discendono dallo stretto nesso esistente tra la posizione del fideiussore e quella del debitore principale che svolga attività d'impresa (Cass. 11.1.01 n. 314; Cass. 6.10.2010 n. 19484; da ultimo Cass. 29.11.11 n. 25212, secondo cui *"in presenza di un contratto di fideiussione è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo ai fini dell'applicabilità della specifica normativa, in materia di tutela del consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore all'obbligazione garantita"*).

Pertanto, dovendosi intendere in modo stretto e rigoroso il rapporto di funzionalità con il privato consumo, non può accedere al piano del consumatore chi ha assunto fideiussioni bancarie nell'interesse dell'attività imprenditoriale propria o altrui.

Nel merito la proposta in ogni caso non sarebbe in ogni caso inaccoglibile.

Il piano prevede tempi di soddisfacimento incompatibili con la procedura azionata.

La previsione di pagamento parziale dei creditori in n. 120 rate mensili eccede quel lasso di tempo ragionevolmente breve che va assunto quale requisito implicito dalla norma. In sede attuativa della norma, la giurisprudenza ha stabilito che la durata del piano sottostante non possa andare oltre i tre o i cinque anni.

Inoltre, non paiono in ogni caso sussistere i requisiti di meritevolezza dell'invocato beneficio.

Il debitore ha deliberatamente stipulato a distanza di pochi anni tre contratti di mutuo aventi ad oggetto altrettanti immobili, impegnandosi mensilmente a versare la somma di ben 2.580,00 euro e percependo a titolo di stipendio la somma di euro 3200,00.

A nulla rileva che il debitore confidasse che uno dei finanziamenti si "autofinanziasse" con un canone di locazione, innanzitutto perché il sig. ██████ non si è premurato di redigere per iscritto e di registrare l'asserita locazione ad uso abitativo del bene, sicché se tale locazione vi è stata, il rapporto si è svolto senza il pagamento delle relative imposte. In secondo luogo perché egli non poteva confidare con ragionevole certezza che il rapporto locativo si sarebbe svolto ininterrottamente per molti anni, senza nemmeno tutelarsi mediante un documento scritto per l'eventualità di inadempimento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il piano presentato.

Treviso, 21/12/2016

Il Giudice
Dott.ssa Petra Uliana

